



COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR
Provincia di Lecce

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, IMPRESE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE

**N. 230 del Registro di Settore
del 28/11/2024**

**N. 745 del Registro Generale
del 28/11/2024**

OGGETTO: COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO DI DIPENDENTE COMUNALE MATRICOLA N. 13 PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' ANAGRAFICA.

Il giorno **28/11/2024**, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

VISTI l'articolo 107 e l'articolo 109, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.);

PRESO ATTO che, salve situazioni di cui allo stato lo scrivente non è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto;

VISTI E RICHIAMATI:

- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il decreto sindacale n. 02 del 29/09/2023, con cui è stato conferito l'incarico di Responsabile del Settore Servizi a Persona, Imprese e Territorio dell'Ente;

Vista la legge 08.08.1995 n. 335 recante "riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare";

Vista la legge n. 449 del 27.12.1997, art. 59;

Vista la legge n. 247 del 24.12.2007 che detta nuove disposizioni in materia pensionistica in vigore dal 01.01.2008;

Visto l'art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i., con il quale è stata data attuazione alla riforma del sistema previdenziale, con la rideterminazione delle tipologie di pensione, dei requisiti per il conseguimento del relativo diritto e delle modalità di determinazione del trattamento pensionistico;

Considerato che:

- il comma 4, primo periodo, dell'art. 24 del D.L. 201/2011 sopra citato ha definito, in raccordo con i successivi commi 6 e 7, i nuovi requisiti minimi necessari per il conseguimento del diritto a pensione di vecchiaia ordinaria a decorrere dal 1 gennaio 2012, individuati, per i pubblici dipendenti, in anzianità contributiva minima pari a 20 anni (comma 7) congiuntamente a un'età anagrafica di 66 anni collegata agli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'art. 12 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122 e s.m.i. (comma 6);

- il comma 4, secondo periodo, del predetto art. 24 per i lavoratori pubblici lascia invariati i limiti ordinamentali di età anagrafica, vigenti nei vari settori di appartenenza, ai fini del collocamento a riposo d'ufficio;

Visto l'articolo 2, comma 5, del DL 101/2013 che ha modificato le regole per la risoluzione del rapporto di lavoro da parte della Pubblica Amministrazione ampliando la casistica della risoluzione unilaterale del rapporto e che testualmente recita : *"5. L' articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto legge 6.12.2011, n. 201, convertito in legge 22.12.2011, n. 214, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d' ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'Amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione"*;

Viste le circolari della Presidenza Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 8 marzo 2012 e n. 2 del 19 febbraio 2015 che, a interpretazione dell'art. 24, comma 4, secondo periodo, sopra citato, spiegano:

- che i lavoratori pubblici rimangono soggetti ai limiti ordinamentali di età anagrafica per la permanenza in servizio, vigenti nei vari settori di appartenenza;
- che per i dipendenti degli enti pubblici detti limiti sono fissati nel compimento del 65° anno di età dall'art. 12 della Legge n. 70/1975;
- che, per i dipendenti che hanno maturato il diritto a pensione (diversa da quella di vecchiaia), l'età ordinamentale costituisce il limite non superabile, se non per il raggiungimento della prima decorrenza utile della pensione, in presenza del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego;
- che, nel caso in cui, una volta raggiunto il limite ordinamentale, il dipendente non abbia maturato il diritto a pensione, l'amministrazione prosegue il rapporto di lavoro con il dipendente stesso sino al conseguimento del requisito minimo per il diritto a pensione e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età;

Considerato che l'art. 1 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114, ha abrogato l'art. 16 del D.Lgs. n. 503/1992 che conteneva la disciplina dell'istituto del trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici oltre il limite ordinamentale dell'età anagrafica o il limite di età anagrafica per la pensione di vecchiaia;

Considerato, altresì, che i requisiti di accesso al sistema pensionistico devono essere adeguati, con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, agli incrementi della speranza di vita, ai sensi dell'art. 12 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78;

Rilevato che:

- con Decreto Ministero dell'Economia e Finanze del 6 dicembre 2011 l'adeguamento alla speranza di vita è stato determinato in tre mesi per il periodo dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015;
- con Decreto Ministero dell'Economia e Finanze del 16 dicembre 2014 l'adeguamento alla speranza di vita è stato determinato in quattro mesi per il periodo dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2018;
- con Decreto Ministero dell'Economia e Finanze del 5 dicembre 2017 l'adeguamento alla speranza di vita è stato determinato in cinque mesi per il periodo dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2020;
- il Decreto Ministero dell'Economia e Finanze del 5 novembre 2019 a decorrere dal 1° gennaio 2021 non ha ulteriormente incrementato i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici;
- il Decreto Ministero dell'Economia e Finanze del 27 ottobre 2021 a decorrere dal 1° gennaio 2023 non ha ulteriormente incrementato i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici;

Richiamata la Circolare INPS n. 28 del 18 febbraio 2022 concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2023;

Preso atto che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, il diritto a pensione di vecchiaia è conseguito con il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

- età anagrafica pari a 67 anni;

- anzianità contributiva minima di 20 anni;
- importo minimo della pensione non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale (requisito richiesto solo per i lavoratori in regime contributivo).

Vista la domanda di pensione telematica n. INPS.0040.05/07/2024.1514173 trasmessa all'INPS dal dipendente matr. N. 13;

Verificato che, dalla documentazione agli atti, il dipendente matr. N. 13, Sig. --- omissis... --- in servizio presso questo Ente dal 01/03/1990, area degli operatori esperti, ex categoria B3:

- alla data del compimento del 65° anno di età, limite ordinamentale dell'età anagrafica, non aveva maturato il diritto a pensione anticipata ordinaria;
- alla data del 05 gennaio 2025 compirà il 67° anno di età, requisito anagrafico per il collocamento a riposo d'ufficio per pensione di vecchiaia e, in data 31 gennaio 2025 avrà maturato un'anzianità contributiva complessiva superiore a quella minima prevista (20 anni) per poter accedere al trattamento pensionistico in questione, pari a 34 anni e 11 mesi;

VISTI:

- gli ordinamenti dell'ex CPDEL e dell'ex INADEL Previdenza, Istituti confluiti nell'INPS gestione ex INPDAP, ai quali il suddetto dipendente è stato regolarmente iscritto e che garantiscono la liquidazione del trattamento di quiescenza e previdenza;
- Il Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni, di approvazione del Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- Il Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni, di approvazione delle Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- il vigente C.C.N.L. del Comparto Regioni – Autonomie Locali;
- gli atti d'ufficio;
- il vigente regolamento di contabilità;
- gli artt.107 e 109 comma 2 del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;

DATO ATTO:

- che il trattamento pensionistico ha decorrenza immediata dal giorno successivo alla data di risoluzione del rapporto di lavoro;
- che è stato eseguito il controllo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

- 1. DI RICHIAMARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone motivazione ai sensi dell'art.3 della L. n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2. DI PRENDERE ATTO** che il dipendente comunale matr. n. 13, Sig. --- omissis... --- in servizio presso questo Ente dal 01/03/1990, area degli operatori esperti, ex categoria B3, raggiunge il requisito di 67 anni di età per il diritto alla pensione di vecchiaia il 31 gennaio 2025, in presenza di un'anzianità contributiva superiore a quella minima prevista per poter accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia, pari a 34 anni e 11 mesi;
- 3. DI COLLOCARE** a riposo d'ufficio il prefato dipendente, per le motivazioni illustrate in premessa, a decorrere dal 01 febbraio 2025;
- 4. DI DARE ATTO** che l'ultimo giorno di servizio del dipendente in questione sarà il 31 gennaio 2025;
- 5. DI DISPORRE** che copia del presente provvedimento venga trasmessa al dipendente interessato, al responsabile del Servizio Finanziario

6. **DI PROVVEDERE** all'inoltro all'INPS, ex Gestione INPDAP, della documentazione necessaria per l'erogazione della pensione;
7. **DI DARE ATTO**, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e della Legge n. 190/2012 e successivi provvedimenti attuativi (PNA/PTPC), della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto;
8. **DI DARE ATTO** che la presente determina:
 - Va pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi;
 - Va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto.

Il Responsabile di Settore
f.to CARDINALE GIACOMO

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Sogliano Cavour, li 28/11/2024

Il Responsabile dell'Area
CARDINALE GIACOMO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data 29/11/2024 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Sogliano Cavour, 29/11/2024

Il Messo Comunale